

CITTA' DI MUGGIO'
Provincia di Monza e della Brianza
REGOLAMENTO
DEGLI ORTI URBANI

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 09/07/2007
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2019**

Sommario

Premessa

- “GLI ORTI: PICCOLI TESORI DELLA NOSTRA CITTÀ PER COLTIVARE RAPPORTI”
- OBIETTIVI
- PARTECIPAZIONE
 - Comitato
 - Progettualità
 - Rapporti con le attività didattiche

Articolo 1	Realizzazione degli orti urbani
Articolo 2	Requisiti per l'assegnazione
Articolo 3	Assegnazione orto urbano
Articolo 4	Durata della concessione
Articolo 5	Coltivazione biologica
Articolo 6	Divieti al concessionario
Articolo 7	Alberi ad alto fusto
Articolo 8	Obblighi del concessionario
Articolo 9	Raccolta di acqua piovana
Articolo 10	Responsabilità verso terzi
Articolo 11	Cauzione
Articolo 12	Revoca della concessione
Articolo 13	Norme igiene pubblica
Articolo 14	Spese
Articolo 15	Azione di controllo
Articolo 16	Casi particolari (C.na Faipò)

Premessa

“GLI ORTI: PICCOLI TESORI DELLA NOSTRA CITTÀ PER COLTIVARE RAPPORTI”

L’Amministrazione Comunale intende intraprendere ogni iniziativa atta a stimolare l’aggregazione e la socializzazione attraverso varie attività, utilizzando al meglio tutte le strutture, gli spazi e le energie disponibili nel territorio.

Gli orti urbani rappresentano una delle opportunità di aggregazione e di attività individuale atte a stimolare il benessere psico-sociale dei cittadini muggioresi e anche di integrazione al reddito per le famiglie in difficoltà economica.

I terreni su cui insistono gli orti urbani sono di proprietà comunale e, di conseguenza, l’assegnazione degli stessi è oggetto di concessione temporanea.

Il presente regolamento norma i rapporti tra Amministrazione Comunale e Cittadini richiedenti o assegnatari di orto urbano, nonché tutti gli aspetti relativi alla gestione degli orti esistenti e di quelli di futura realizzazione.

OBIETTIVI

La conduzione degli orti ha lo scopo di permettere di impiegare il tempo libero in un’attività ricreativa senza scopo di lucro, di favorire le possibilità di socializzazione e di ricreazione, nonché di concorrere all’inclusione sociale e alla crescita educativa della comunità locale attraverso momenti di scambio tra le generazioni, di promuovere le eccellenze del territorio e dell’agricoltura di qualità, della biodiversità e della stagionalità dei prodotti agricoli.

PARTECIPAZIONE

Comitato

Al fine di gestire il progetto in maniera democratica e partecipata, gli assegnatari degli orti sono chiamati ad essere parte diligente con l’Amministrazione Comunale costituendo un apposito Comitato di gestione che eleggerà i propri rappresentanti, i quali cureranno i rapporti tra i concessionari degli orti e l’ufficio competente ed inoltre promuoveranno proposte di progettualità che saranno gestite in forma sussidiaria e condivisa con l’Amministrazione.

I concessionari eleggeranno massimo n. 2 rappresentanti per ogni zona adibita ad orti che avranno il compito di raccogliere le problematiche e/o le proposte di miglioramento da sottoporre all’Amministrazione Comunale.

Progettualità

I rappresentanti delle singole zone potranno presentare proposte per il miglioramento e la manutenzione della zone relative agli orti che rappresentano concordando, preventivamente, con gli uffici competenti l’eventuale materiale da acquistare ed i relativi interventi da realizzare.

L’Amministrazione Comunale scomputerà ai concessionari coinvolti le spese sostenute per soli i materiali impiegati, fino alla concorrenza massima dell’importo del canone di concessione dovuto per l’anno in corso, previa presentazione delle pezze giustificative dell’acquisto effettuato e dell’elenco dei concessionari che hanno contribuito alla spesa.

Le spese relative al rimborso dell’acqua non verranno scomputate.

Rapporti con le attività didattiche

Per salvaguardare la memoria storica e trasferire le conoscenze del “mestiere” della coltivazione è possibile organizzare, previo accordo con la direzione didattica degli istituti scolastici del territorio comunale, attività dimostrative da parte dei concessionari legate alla coltivazione degli orti presenti nelle scuole oltreché, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, interventi di supporto per il mantenimento delle coltivazioni realizzate dagli studenti.

Art. 1 **Realizzazione degli orti urbani**

L'Amministrazione Comunale realizza, secondo quanto stabilito in premessa, orti urbani su aree pubbliche, allo scopo individuate, in osservanza delle norme stabilite negli strumenti urbanistici vigenti. Sulle aree da adibire ad orti urbani saranno realizzati i percorsi pedonali ed i depositi attrezzi e, ove possibile, aree dedicate allo sviluppo della socialità.

Art. 2 **Requisiti per l'assegnazione**

Gli orti sono assegnati tramite bando pubblicato a norma di legge dall'Amministrazione Comunale, al quale possono accedere i cittadini/e che, al momento della presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:

- non essere condannati in processi per i reati di corruzione, associazione mafiosa;
- non militare, aderire o partecipare alle attività di associazioni, soggetti o movimenti contrari all'Ordinamento della Repubblica e non sostenere ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe ed antidemocratiche;
- aver compiuto 18 anni di età;
- essere residenti nel Comune di Muggiò;
- non essere agricoltori a titolo principale;
- non avere in uso, in possesso, o in proprietà appezzamenti di terreni coltivabili posti nel territorio del Comune di Muggiò o in altri comuni della provincia;
- essere titolari di un orto urbano purché la scadenza dell'ultimo rinnovo della concessione ricada nell'anno di pubblicazione del bando.

Una quota sul totale degli orti assegnabili, non superiore al 10%, potrà essere:

- riservata alle persone con disabilità nel caso in cui la domanda fosse sottoscritta dallo stesso e/o da un tutore legale;
- assegnata ad associazioni per le quali il Presidente dell'associazione dovrà allegare alla richiesta una relazione sulle finalità del progetto ad alta valenza sociale e a quali persone è diretto.

Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un orto.

Gli orti assegnati devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari con il contributo anche di familiari e/o conviventi come indicato al successivo art. 6.

Art. 3 **Assegnazione orto urbano**

Con cadenza **quadriennale**, o comunque una volta esaurita la graduatoria dell'ultimo bando, verrà pubblicato un bando per l'assegnazione degli orti disponibili nel quale saranno indicati i criteri per la formazione della graduatoria, che dovrà obbligatoriamente tenere conto del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo.

Per la formazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri:

1. Reddito ISEE	punti
a) fino a € 12.000,00	10
b) da € 12.001,00 a € 16.000,00	6
c) da € 15.001,00 a € 20.000,00	4
d) da € 20.001,00 a € 25.000,00	2
e) oltre 25.000,00	0

2. Età del richiedente	punti
a) da 18 a 40 anni	4
b) da 41 a 55 anni	6
c) da 56 a 65 anni	8
d) oltre 65 anni	10

3. Composizione del nucleo familiare	punti
a) 1 persona	3
b) 2 persone	2
c) 3 persone e oltre	1
d) presenza disabili	4

4. Anzianità di residenza nel Comune:	punti
da oltre 5 anni	2
da oltre 10 anni	4

Ad avvenuta approvazione della graduatoria, la concessione dell'orto urbano verrà effettuata con atto di determinazione del Responsabile dell'Area di competenza.

Il canone annuo dell'area sarà stabilito dalla Giunta Comunale e dovrà essere versato in un'unica soluzione entro la data indicata sull'ordinativo di pagamento emesso dall'ufficio competente. Oltre al canone, l'ordinativo conterrà anche l'importo relativo al rimborso delle spese per l'erogazione dell'acqua potabile dell'anno precedente.

Art. 4 **Durata della concessione**

La concessione dell'orto avrà la durata **quadriennale** salvo possibilità di rinuncia anticipata da parte dei concessionari, mediante comunicazione scritta da inviare all'ufficio competente.

Entro tre mesi dalla scadenza del **quadriennio** i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo **quadriennio**, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all'art.2. Tale facoltà è esercitata per massimo 2 volte e quindi fino alla durata massima della concessione di 12 anni.

Alla scadenza dei 12 anni i concessionari, ricorrendo i presupposti di cui all'art.2 e purché inseriti in graduatoria, possono richiedere la coltivazione del medesimo orto già avuto in concessione a condizione che il numero di orti liberi e disponibili sia superiore ai soggetti che in graduatoria hanno un punteggio maggiore rispetto al concessionario che intende esercitare la facoltà di continuare a coltivare lo stesso orto.

Qualora i suddetti concessionari volessero optare per la coltivazione di un orto diverso da quello avuto in concessione per 12 anni, l'assegnazione avverrà mediante lo scorrimento della graduatoria seguendo l'ordine dei punteggi assegnati.

In caso di decesso dell'assegnatario, la concessione sarà trasferita al coniuge superstite e/o al familiare convivente mantenendo i medesimi termini stabiliti dal contratto, salvo che venga comunicata per iscritto al Comune la volontà di rinunciare alla concessione. In questo caso l'orto verrà messo nuovamente a disposizione per la successiva assegnazione ai soggetti in graduatoria.

Allo scadere dei termini del contratto di concessione o in caso di mancato rinnovo o nel caso di cui al successivo art.12, il concessionario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro da persone e/o cose, mentre rimarranno a beneficio dell'Amministrazione gli interventi e le coltivazioni realizzati durante il periodo della concessione, senza che l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Le colture pluriennali non potranno essere rimosse o danneggiate e il precedente concessionario non potrà accampare alcuna richiesta di risarcimento su di esse.

Durante il periodo di validità del contratto di concessione, il concessionario potrà richiedere la sostituzione dell'orto assegnato con altro orto libero e disponibile, mantenendo invariati i termini stabiliti dal contratto originario.

Art. 5 **Coltivazione biologica**

La coltivazione degli orti dovrà avvenire secondo le tecniche e i criteri dell'agricoltura biologica; è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.), che possono arrecare danno all'ambiente.

Qualora venisse accertato l'uso dei suddetti prodotti, l'Amministrazione Comunale procederà con la revoca del contratto di concessione come stabilito all'art.12.

Art. 6 **Divieti al concessionario**

L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo; il concessionario non può subconcedere il terreno affidatogli né può locarlo a terzi.

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dai concessionari o loro familiari, senza avvalersi di mano d'opera retribuita.

In caso di decesso o rinuncia da parte del concessionario, il lotto libero viene riconcesso secondo i criteri enunciati negli articoli precedenti. E' comunque facoltà del coniuge superstite, del convivente e/o del familiare convivente subentrare nella concessione, così come previsto dal precedente art. 4.

Al concessionario dell'area è fatto divieto di:

- svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione orticola;
- aggiungere altre strutture o costruzioni non previste nel presente regolamento né modificare quelle esistenti;
- circolare all'interno dell'area, con automezzi o motocicli senza autorizzazione preventiva rilasciata dal Comune;
- lavare autoveicoli di qualsiasi genere all'interno dell'area;
- tenere animali in forma stabile entro il proprio lotto;
- coltivare piante velenose la cui coltivazione sia vietata da norme di legge;
- commercializzare sotto qualsiasi forma i prodotti derivanti dalla lavorazione dell'orto assegnato.

Art. 7 **Alberi ad alto fusto**

Non sono ammesse alberature d'alto fusto.

Qualora il concessionario ponga a dimora alberi da frutto, questi dovranno essere di dimensioni modeste e a tal fine debitamente potati.

In ogni caso gli alberi dovranno essere posti in modo tale da non arrecare fastidio ai vicini lotti (distanza minima dalla recinzione mt.3).

Art. 8 **Obblighi del concessionario**

Il concessionario si impegna ad assumere a suo carico i seguenti obblighi:

- 1) mantenere la superficie del terreno adeguatamente sistemata ed evitare le formazioni di pozze di acqua piovana lungo i percorsi pedonali;
- 2) l'erogazione d'acqua, anche se di derivazione dello stesso acquedotto comunale, non dovrà comportare formazione di ristagni;
- 3) mantenere pulito l'appezzamento in godimento e i sentieri d'accesso;
- 4) gli attrezzi e altri oggetti non dovranno essere abbandonati sul terreno;
- 5) garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni;
- 6) non irrigare il lotto di terreno con acqua derivante dall'acquedotto comunale nei periodi e negli orari in cui vige il divieto disposto con ordinanza sindacale, razionalizzando la risorsa idrica rispetto all'effettivo bisogno, evitando inutili sprechi;
- 7) di procedere allo sgombero della neve sulle parti eventualmente interessate al passaggio pedonale;
- 8) non accendere fuochi in luogo, per alcun uso, né per bruciare sterpaglie.
- 9) mantenere rapporti di "buon vicinato" con i concessionari contigui.

- 10) mantenere pulite e ordinate le aree e gli spazi comuni adiacenti gli orti, compresa la sistemazione delle siepi e degli alberi situati in tali zone;
- 11) non lasciare incolto e/o trascurato l'orto assegnato per più di tre mesi, senza giustificato motivo preventivamente comunicato per iscritto all'ufficio competente.

Qualora venisse accertata l'inadempienza di uno dei suddetti obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà all'invio di contestazione in forma scritta e, nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto richiesto nei termini stabiliti dall'Ente, si procederà alla revoca del contratto di concessione.

Art. 9

Raccolta di acqua piovana

Su ogni appezzamento è consentito ubicare massimo n.2 bidoni per la raccolta dell'acqua piovana, in materiale plastico della capacità massima di litri 100.

I contenitori dovranno essere svuotati periodicamente e dovranno essere coperti con rete antizanzare o mediante idonei coperchi, al fine di evitare il ristagno delle acque che favorirebbero il proliferare delle zanzare.

Art. 10

Responsabilità verso i terzi

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che il privato possa patire non sarà imputabile al Comune di Muggiò.

Il concessionario è responsabile penalmente e civilmente dei danni arrecati verso terzi.

Art. 11

Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi del presente regolamento il concessionario verserà, al momento della stipula della concessione, una cauzione pari a € 50,00.

Il deposito verrà incamerato a titolo di penale in caso di inadempienza salvo separato risarcimento dei danni.

Art. 12

Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto alla revoca del contratto per sopravvenute necessità di diversa destinazione pubblica delle aree su cui insistono gli orti urbani, o per alienazione dell'area stessa.

In ogni caso tale circostanza verrà comunicata al concessionario con almeno 180 gg di preavviso, mediante lettera raccomandata.

Trascorso detto termine il concessionario dovrà restituire l'area che tornerà nella piena disponibilità del comune senza che lo stesso corrisponda al concessionario alcun indennizzo per eventuali frutti pendenti, se non il rimborso di eventuale quota parte del canone anticipato.

Il concessionario verrà inserito con priorità, qualora richiesto dallo stesso, per altre assegnazioni.

Inoltre la concessione potrà essere revocata se:

- a) l'area risulterà incolta per più di tre mesi, senza giustificato motivo preventivamente comunicato per iscritto all'ufficio competente, ovvero sporca e disordinata;
- b) a seguito di contestazione scritta per il mancato rispetto di quanto prescritto agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9, non c'è stata ottemperanza alle richieste dell'Amministrazione nei termini stabiliti;
- c) in caso di morosità nel versamento del canone annuo di concessione, nonché delle spese previste all'art. 3.

La revoca della concessione non comporta diritto a risarcimento o rimborsi da parte del concessionario.

Il concessionario a cui è revocata la concessione per palese irregolarità non avrà diritto ad accedere alla prima graduatoria utile.

Art. 13

Norme igiene pubblica

Il concessionario oltre ad impegnarsi a rispettare le norme previste dal presente regolamento dovrà attenersi anche a quanto disposto dalle vigenti leggi o regolamenti in materie di igiene pubblica e sicurezza.

Deve inoltre provvedere alla corretta suddivisione dei rifiuti prodotti dalla lavorazione dell'orto e a conferirli presso la piattaforma ecologica. In alternativa i rifiuti quali erba, rami, foglie potranno essere utilizzati in loco al fine dell'ottenimento del compost.

Art. 14

Spese

Tutte le spese, derivanti dall'atto che verrà stipulato con l'Amministrazione Comunale, saranno a carico del concessionario.

Art. 15

Azione di controllo

Il controllo e la vigilanza sul puntuale rispetto delle norme del presente regolamento è affidato alla Polizia Municipale in collaborazione con il personale dell'Area di competenza.

La Polizia Locale è deputata ad irrogare sanzioni amministrative, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi e/o divieti da parte dei concessionari, nella misura minima di € 20,00 e massima di € 100,00.

Art. 16

Casi particolari (C.na Faipò)

Per quanto riguarda gli orti urbani realizzati all'interno della Cascina Faipò si stabilisce che, per la loro particolare ubicazione, gli stessi siano assegnabili prioritariamente ai residenti nello stabile sopra citato.

I concessionari residenti in Cascina Faipò possono richiedere la coltivazione di ulteriori orti ubicati all'interno della Cascina, se liberi e disponibili, e a condizione che non vi siano richieste di altri soggetti residenti in possesso di requisiti per l'assegnazione.

Qualora non vi siano orti liberi e disponibili da assegnare a soggetti residenti in possesso di requisiti che hanno trasmesso formale richiesta di coltivazione, i soggetti sopraccitati sono obbligati alla restituzione, entro la fine dell'anno solare, degli orti assegnati in aggiunta al primo; le aree dovranno essere restituite all'Amministrazione Comunale senza corresponsione alcuna al concessionario di alcun indennizzo per eventuali frutti pendenti.

Nel caso in cui il concessionario non ottemperasse a quanto sopra elencato, l'Amministrazione Comunale richiederà la restituzione di tutti gli orti assegnati in concessione.